

Cassazione penale

Sezione V

Sentenza n. 15394 del 28 aprile 2026 — versione anonimizzata

Documento redatto ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Omessi: generalità, nomi delle parti, dei difensori, dei componenti del collegio, del pubblico ministero, dei testimoni e dei consulenti, numeri di ruolo e altri dati identificativi. Mantenuti: i riferimenti giuridici e gli elementi fattuali non personali.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta			da:
-		il	Presidente,
-	il	Consigliere	relatore,
-	gli altri componenti del collegio,		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da: l'imputato (amministratore unico della società fallita) e il coimputato (suo figlio), avverso la sentenza del 19 maggio 2025 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere relatore;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

sentito il difensore delle parti civili, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso;

sentiti i difensori degli imputati, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

- Con sentenza del 19 maggio 2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 18 luglio 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui al capo 2) (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, art. 483 cod. pen.), per essere il reato estinto per prescrizione. La Corte territoriale ha confermato, nel resto, la pronuncia di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, contestati ai capi 1) e 3). Per l'effetto, rideterminata la pena in ragione dell'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 2), la Corte di appello ha condannato ciascun imputato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge ex art. 216 r.d. 267/1942 per la durata della pena principale, e ha confermato le statuizioni civili, condannando inoltre gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di parte civile.

Il procedimento trae origine dal fallimento della società "Bread s.r.l." (di seguito, "la società"), dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza del 20 giugno 2019, su istanza di un dipendente. Costituita il 29 giugno 2016, la società ha visto contrapporsi due gruppi familiari, con due blocchi paritari del 50%: l'amministratore unico (1%) e il figlio (49%), da un lato; tre soci di minoranza (complessivamente 50%), dall'altro. L'amministratore unico ha rivestito la carica sino al 3 febbraio 2018, data della revoca poi confermata in sede civile societaria; gli è subentrato uno dei soci di minoranza sino al fallimento.

Le sentenze di merito hanno collocato le operazioni contestate, di svuotamento del patrimonio della società a favore di una nuova compagine riferibile al figlio, nell'ambito della conflittualità interna fra i due gruppi (sulla conduzione e sul finanziamento dell'attività), che aveva causato la progressiva paralisi gestionale della società.

I giudici di merito hanno ricostruito due principali condotte distrattive:

- la cessione, con atto notarile del 22 settembre 2017 in favore della società cessionaria ("Ecookingworld s.r.l.s."), riconducibile al figlio, del ramo d'azienda relativo all'attività di ristorazione, per euro 115.000,00, mai effettivamente corrisposto, né oggetto di iniziative di recupero (nonostante una quietanza relativa a un primo pagamento mediante assegno circolare di euro 15.000,00, anch'esso di fatto mai incassato);
- un bonifico di euro 51.900,00 in data 11 agosto 2017 dai conti della società in favore della medesima società cessionaria, privo di causale.

La sentenza di primo grado ha attribuito rilievo, tra l'altro, alla relazione del Curatore fallimentare, alla documentazione (contabile e bancaria) acquisita, alle deposizioni di numerosi testi e all'esame degli imputati.

La Corte di appello, come detto, dichiarata la prescrizione del reato di falso, ha confermato la responsabilità penale per le residue condotte di bancarotta, ritenendo che i pagamenti invocati dalla difesa non fossero riconducibili, per come documentati, a debiti della fallita e ingiustificato il detto bonifico, rigettando le doglianze di rinnovazione istruttoria e confermando le statuizioni civili.

- Avverso la sentenza d'appello, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando sette motivi, oltre alle conclusioni finali che includono, in via gradata, richieste di annullamento o riqualificazione e una richiesta di correzione della motivazione sul punto delle pene accessorie.

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza d'appello in relazione al diniego di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e al rigetto della doglianza proposta contro l'ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2024 con cui era stata revocata l'ammissione di alcuni testimoni della difesa.

La difesa insiste nella richiesta di assunzione delle deposizioni dei testi residui di cui alla lista ex art. 468 cod. proc. pen.; assume che la Corte di appello abbia rigettato le doglianze con motivazione incongrua, rilevando, da un lato, che fosse improbabile che i detti testi potessero "ribaltare il vuoto probatorio" e, dall'altro, la carenza di puntuali indicazioni sulle circostanze oggetto della prova richiesta.

Parte ricorrente richiama, sul punto, la motivazione del Tribunale, che, all'udienza del 27 febbraio 2024, avrebbe revocato l'ammissione dei residui testimoni ritenendoli "superflui", sul rilievo che, ove non fosse stata controversa la lettura dei documenti bancari relativi ai pagamenti, l'escussione dei rimanenti testi sarebbe stata inutile, poiché essi si sarebbero limitati a confermarli.

La difesa insiste sulla decisività delle testimonianze revocate e chieste in rinnovazione, precisando che si tratterebbe di fornitori, o comunque creditori della fallita, in grado di riferire se i pagamenti delle loro spettanze fossero stati effettuati non dalla società, bensì dalla società cessionaria, dalla società subcessionaria ("Earth s.r.l.") ovvero dall'amministratore unico personalmente. Tali deposizioni, ritenute decisive dai ricorrenti, proverebbero il sostanziale pagamento del corrispettivo della cessione e, dunque, l'insussistenza della distrazione contestata al capo 1).

2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti evidenziano come la Corte di appello abbia confermato l'addebito di distrazione fondato sull'asserito mancato pagamento del prezzo di cessione dell'azienda senza confrontarsi realmente con il nucleo della tesi difensiva, secondo cui quel prezzo era stato in concreto soddisfatto, almeno in via compensativa, mediante i pagamenti eseguiti dagli imputati e dalle società collegate in favore dei creditori della società. La doglianza insiste, quindi, sulla carenza o mera apparenza della motivazione di secondo grado, perché la sentenza si limiterebbe a ribadire, richiamando per relationem la sentenza di primo grado, che la compensazione non era stata documentalmente dimostrata, senza rispondere in modo effettivo ai rilievi dell'appello sulla documentazione bancaria, sulle deposizioni testimoniali e sul significato dei pagamenti già emersi in istruttoria.

Sotto altro profilo, la censura sostiene che anche la motivazione del Tribunale, richiamata per relationem dalla Corte territoriale, sarebbe manifestamente illogica: da un lato, perché ha ritenuto i pagamenti della cessionaria riferibili a obbligazioni non integralmente

dimostrate come debiti della fallita; dall'altro, perché, quanto ai pagamenti dell'amministratore unico in favore dei creditori della fallita, questi erano anteriori rispetto alla cessione e dovevano ritenersi effettuati in funzione di una ricapitalizzazione, senza spiegare perché ciò impedisse di considerarli ai fini della compensazione del prezzo.

In sintesi, il ricorso afferma che i giudici di merito hanno escluso la remunerazione della cessione con argomenti apodittici, nonostante la difesa avesse ricostruito pagamenti ai creditori della società per importi molto rilevanti, almeno euro 107.299,74 e fino a euro 125.473,70 secondo ulteriori risultanze contabili, a fronte di un prezzo pattuito di euro 115.000,00; ne deriva, secondo la censura, che l'affermazione del mancato pagamento del corrispettivo e, quindi, della distrazione, poggerebbe su una motivazione insufficiente e illogica.

2.3. Con la terza censura si deduce che la Corte di appello abbia confermato in modo solo adesivo l'affermazione degli "indici di fraudolenza" dell'operazione di cessione dell'azienda, limitandosi a recepire il ragionamento del Tribunale, che aveva ritenuto la cessione in evidente contrasto con ogni logica economica e quindi pregiudizievole per la società e per i creditori. Secondo il ricorso, però, i giudici di merito avrebbero semplificato indebitamente l'accertamento, facendo sostanzialmente discendere la fraudolenza dalla sola mancanza di un reale sinallagma, senza svolgere quella verifica concreta e non astratta che la giurisprudenza di legittimità richiede in tema di bancarotta distrattiva.

Non sarebbe stata compiuta alcuna effettiva indagine sugli specifici indici rivelatori della fraudolenza dell'operazione: cioè sulla concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio sociale, sul contesto economico dell'impresa, sulle eventuali cointeressenze e soprattutto sulla distanza della scelta rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale. In questa prospettiva, il ricorso censura l'approccio astratto dei giudici di merito e afferma che sia rimasta del tutto pretermessa la necessaria prognosi postuma sulla reale offensività dell'operazione.

In sintesi, il motivo assume che la mera cessione dell'azienda non possa, di per sé, integrare distrazione, occorrendo dimostrare che essa sia avvenuta a fronte di un corrispettivo inadeguato, non versato, oppure soddisfatto mediante debiti artificialmente costruiti, e comunque che abbia determinato, senza utilità per la fallita, un effettivo depauperamento del patrimonio in danno dei creditori. Da qui l'assunto difensivo secondo cui la motivazione impugnata sarebbe carente e illogica, anche perché non spiega per quali ragioni, nel concreto contesto della vicenda, l'operazione dovesse ritenersi del tutto aliena all'interesse dell'impresa, anziché una scelta gestoria discutibile ma non per ciò solo fraudolenta.

2.4. La quarta censura investe l'elemento soggettivo del reato e deduce che la Corte di appello non abbia in realtà affrontato il tema del dolo, omettendo il necessario giudizio prognostico ex ante sulla ragionevolezza dell'operazione di cessione dell'azienda. Il ricorso osserva che il Tribunale aveva desunto il dolo essenzialmente dalla collocazione della condotta in una fase di tensione societaria e di esposizione debitoria, dal trasferimento dell'intera azienda e dalla previsione solo cartolare del corrispettivo, rimasto asseritamente

non pagato; ma, secondo la difesa, si tratta di elementi non sufficienti, di per sé, a dimostrare la volontà distrattiva.

La doglianza sostiene, in particolare, che i giudici di merito abbiano finito per sovrapporre il tema del dolo a quello degli "indici di fraudolenza" già valorizzati per affermare il fatto tipico, senza svolgere l'ulteriore verifica richiesta dalla giurisprudenza: quella diretta ad accertare se l'operazione fosse, al momento in cui venne compiuta, manifestamente irragionevole e incompatibile con l'interesse dell'impresa. In questa prospettiva, il ricorso insiste sul fatto che né la mera cessione dell'azienda, né il solo mancato pagamento del prezzo possono valere automaticamente come prova del dolo, perché altrimenti ogni inadempimento civilistico verrebbe trasformato in fatto penalmente rilevante.

In sintesi, la motivazione impugnata sarebbe carente e illogica perché non spiegherebbe per quale ragione, nel concreto contesto della vicenda, dovesse ritenersi anomala e distrattiva, anche sul piano soggettivo, la scelta di pagare direttamente i fornitori strategici e di trasferire l'azienda a una nuova compagine, anziché considerarla una soluzione gestoria, magari opinabile, ma non per ciò solo sintomatica di dolo. Da qui l'assunto conclusivo secondo cui il dolo di distrazione sarebbe stato affermato in assenza di un reale accertamento sulla irragionevolezza della condotta e, quindi, con erronea applicazione della norma incriminatrice.

2.5. Con la quinta censura si deduce che la Corte di appello abbia omissis di motivare sul capo d'imputazione 3), benché oggetto di specifico gravame. Si aggiunge che non potrebbe neppure farsi ricorso alla figura della motivazione implicita o al rinvio assorbente, poiché ciò presuppone comunque che la questione sia entrata nel perimetro decisionale della Corte territoriale, mentre, nel caso di specie, difetterebbe qualsiasi effettiva considerazione del motivo, con la conseguenza che un'eventuale integrazione interpretativa da parte del giudice di legittimità finirebbe per sostituire indebitamente una motivazione inesistente.

In via subordinata, il motivo osserva che, anche a voler ritenere implicitamente richiamata la motivazione di primo grado, essa resterebbe comunque insanabilmente contraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie, poiché il Tribunale aveva escluso che il de hors fosse compreso nel perimetro della cessione d'azienda, mentre, secondo l'appello, le dichiarazioni del curatore, di un testimone e del consulente di parte deponevano tutte nel senso della plausibile inclusione di quel cespite nel compendio trasferito.

In sintesi, il quinto motivo denuncia, in via principale, una motivazione del tutto mancante e, in subordine, una motivazione comunque illogica e contraddittoria in ordine al capo 3).

2.6. Con il sesto motivo, subordinato al rigetto dei precedenti, si censura il trattamento sanzionatorio, deducendo violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena.

Nel sostanziale silenzio del Tribunale, la Corte di appello avrebbe giustificato la pena base di anni tre e mesi sei di reclusione valorizzando solo l'entità della distrazione, incidente

sull'unico asset della società, e l'asserita programmazione criminosa finalizzata all'estromissione dei soci in dissidio con gli imputati.

Non sarebbero state considerate plurime circostanze di segno contrario, emerse dall'istruttoria, idonee a orientare verso una pena più contenuta, come i pagamenti eseguiti dagli imputati a soddisfazione dei debiti sociali: condotta che, unitamente al versamento di oltre 200.000 euro, da parte degli imputati, nella fase di paralisi societaria, deporrebbe non per un atteggiamento predatorio, ma per la loro buona fede. Tanto che, come ragionevole conseguenza di ciò, si sarebbe riscontrata, secondo i ricorrenti, la sostanziale assenza di fornitori insinuati al passivo. Tali dati, incompatibili con la lettura marcatamente negativa da parte dei giudici di merito, sarebbero stati completamente trascurati nella motivazione.

In sintesi, la difesa assume che la pena sia stata determinata senza un reale bilanciamento degli elementi rilevanti ex art. 133 cod. pen., sulla base di una motivazione carente e contraddittoria, tanto che la stessa menzione in motivazione della concessione dei doppi benefici sembrerebbe confermare la necessità di una valutazione sanzionatoria meno severa.

2.7. Con il settimo motivo, i ricorrenti censurano il capo civile della sentenza, deducendo violazione dell'art. 185 cod. pen. e dell'art. 74 cod. proc. pen., anche alla luce dei principi civilistici in tema di danno diretto del socio, nella parte in cui i giudici di merito hanno riconosciuto ai soci di minoranza un danno diretto risarcibile. Secondo il ricorso, il pregiudizio valorizzato dalla Corte di appello, pur prospettato anche come conseguenza della loro estromissione dalla vita societaria e dalla possibilità di controllo sull'operazione, si risolverebbe, in realtà, nella perdita di redditività e nel diminuito valore della partecipazione, e dunque in un danno solo riflesso rispetto a quello arrecato al patrimonio sociale, azionabile, semmai, dalla sola società. La doglianza richiama la giurisprudenza civile sul discrimine tra danno diretto del socio e danno meramente derivato, deducendo altresì il rischio di una duplicazione risarcitoria per il medesimo pregiudizio.

- Nelle conclusioni, il ricorso chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza con assoluzione degli imputati perché i fatti non sussistono; in via subordinata, l'annullamento con rinvio; in ulteriore subordine, l'annullamento senza rinvio previa riqualificazione del fatto nella bancarotta semplice di cui all'art. 216, comma 3, legge fall., con pena al minimo, attenuanti generiche e doppi benefici; in ogni caso, l'annullamento senza rinvio della condanna ai fini civili; e, da ultimo, la correzione della motivazione quanto alla durata delle pene accessorie, da ritenersi pari ad anni due e mesi quattro (come indicato in dispositivo) e non ad anni due e mesi sei (come da motivazione).

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Il ricorso è infondato e, per alcuni profili, radicalmente inammissibile.
- Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale confermato l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva

revocato l'ammissione di nove testimoni della difesa, affermandone la superfluità, e per avere successivamente rigettato la richiesta di rinnovare l'istruttoria in appello.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la rinnovazione dell'istruzione costituisca rimedio residuale, attivabile solo quando il giudice d'appello ritenga di non essere in grado di decidere "allo stato degli atti" (art. 603, comma 1, cod. proc. pen.), ovvero quando le prove sopravvenute risultino indispensabili (comma 2) o, d'ufficio, in caso di assoluta necessità (comma 3).

La parte che chiede l'assunzione di nuovi testimoni deve indicarne puntualmente l'oggetto e la decisività, che ben può essere esclusa, anche implicitamente, dal giudice d'appello, che ritenga di avere elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, Rv. 247872-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 259893-01, e, in termini analoghi, Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-01). Corollario di quanto precede è che ogni doglianza sollevata, al riguardo, in sede di legittimità presuppone che chi la prospetti lumeggi, come richiede chiaramente l'art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen., l'indispensabilità della prova richiesta ai fini della decisione, specificando per quale ragione il giudice d'appello avrebbe dovuto ritenere di non essere "in grado di decidere allo stato degli atti" o reputare, ancor più radicalmente, che la stessa sia "assolutamente necessaria" e, dunque, potenzialmente decisiva al fine di sovvertire il compendio istruttorio già formatosi (in tema di sollecito all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., si veda ancora Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272573-01).

In un analogo precedente specifico (Sez. 5, n. 3518 del 28/9/2018, dep. 2019, non massimata), questa Corte ha ritenuto che "non può, in definitiva, intendersi sufficiente una vaga allegazione secondo cui alcune risorse sarebbero state assorbite da costi gestionali non documentati, ovvero impiegate genericamente per il soddisfacimento di creditori non determinati ed in misura parimenti non dettagliata".

Nella specie, con motivazione congrua, la Corte territoriale ha evidenziato non solo che, "a fronte di un nulla di fatto derivato dall'audizione di ben nove testimoni", fosse "davvero improbabile che gli unici testi in grado di ribaltare tale vuoto probatorio fossero proprio quelli esclusi in seconda battuta dal tribunale, proprio in quanto ritenuti ormai superflui" per le "evidenze di segno contrario ormai acquisite in giudizio", ma soprattutto che, "ove ciò fosse stato vero, certamente la difesa avrebbe nell'atto d'appello effettuato una ben più precisa ed approfondita indicazione delle circostanze specifiche (natura dei crediti e cifre, indicazioni sull'avvenuto pagamento) note a ciascun singolo teste, anziché limitarsi ad una generica asserzione di rilevanza delle deposizioni".

Al riguardo, parte ricorrente non censura specificamente tale passaggio (ad esempio, chiarendo se e come le sue deduzioni fossero specifiche e dimostrassero l'errore in cui era incorsa la Corte territoriale), limitandosi a rinnovare, anche in questa sede, una difesa aspecifica, come tale inammissibile poiché non decisiva.

- I motivi dal secondo al quinto, con cui si contesta la sussistenza di tutti gli elementi della bancarotta fraudolenta distrattiva, sono infondati, sebbene presentino diversi profili di inammissibilità, in ragione della aspecificità delle deduzioni difensive, volte, per lo più, ad una rivalutazione del materiale istruttorio.

3.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, deve ritenersi configurato il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in presenza di qualsivoglia atto dispositivo che determini un depauperamento dell'attivo sociale in assenza di una controprestazione o di un nesso di strumentalità con l'oggetto sociale, indipendentemente dalle modalità formali utilizzate (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106-01, sul fitto dell'intero asset della fallita, in prossimità del fallimento, in favore di cessionario che, il giorno successivo, presentava istanza di auto fallimento, ponendosi nell'impossibilità di adempiere).

Persino la dismissione di beni obsoleti o la rottamazione di giacenze di magazzino senza controprestazione e senza un'adeguata prova di un valore pari a zero integrano il delitto, atteso che anche beni di consistenza esigua partecipano alla garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 31680 del 13/08/2021, Rv. 281768-01 e Sez. 5, n. 8921 del 16/03/2022, Rv. 283124-01).

Ancor più similmente al caso di specie, è stato ritenuto sussistente il reato in esame nel caso di sottrazione alla società fallita di un ramo d'azienda a un prezzo incongruo (Sez. 5, n. 19973 del 20/05/2024, Rv. 286491-01), così come nel caso di prelievo di somme facenti parte del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33063 del 23/08/2024, Rv. 286803-01) ovvero l'auto-attribuzione di somme da parte dell'amministratore di fatto privo di un rapporto di lavoro formale (Sez. 5, n. 19402 del 23/05/2025, Rv. 288132-01).

Come noto, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il detto depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, ove pure la condotta sia realizzata in un periodo di molto anteriore al fallimento, quando l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804-01).

Oltre alla constatazione dell'atto di depauperamento, il giudice deve verificare l'idoneità della condotta a porre a concreto rischio la garanzia patrimoniale dei creditori sino a ridosso della dichiarazione di fallimento, alla luce di concreti "indici di fraudolenza": sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia se il suo reale valore sia concretamente idoneo a recare danno ai creditori (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059-01).

Il pericolo concreto insorto conseguente all'atto di depauperamento deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562-01): laddove è irrilevante che esso sia, poi, in tutto o in parte eluso dalle vicende recuperatorie successive al fallimento, ciò che rappresenta un posterius equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto (Sez. 5, n.

13820 del 03/03/2020, Rv. 278951-01; in tal senso pure Sez. 5, n. 7999 del 13/01/2021, Rv. 280496-01, secondo cui il recupero del bene a seguito del prospettato esercizio dell'azione revocatoria rappresenta un post factum irrilevante, anche ai fini della configurabilità dell'attenuante comune della riparazione del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.).

Correlativamente, per la sussistenza del dolo di bancarotta patrimoniale, è necessaria la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità della condotta, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditorî (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280550-02), in ciò, per l'appunto, consistendo la frodolenza: non è, dunque, richiesto il fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. In altri termini (come rilevato, ad esempio, da Sez. 5, n. 31702 del 17/5/2023, non massimata), è sufficiente che l'agente, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori, sia in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo, anche remoto (nel tempo), ma concreto (nella sostanza): essendo, dunque, irrilevante che, al momento della consumazione, egli non avesse consapevolezza dello stato d'insolvenza dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato (Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Rv. 251214-01; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562-01, in motivazione).

In particolare, l'accertamento della concreta oggettiva pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare i detti "indici di frodolenza", qual è la irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale: tali indici sono necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763-01).

In estrema sintesi, non è richiesto, ai fini dell'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, né un evento di danno, né l'intento specifico di nuocere (così, ancora, Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Rv. 286501-01; Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274610-01; Sez. 5, n. 992 del 17/05/2016, dep. 2018, Rv. 271920-01), bensì l'oggettivo e consapevole depauperamento della garanzia patrimoniale.

E, naturalmente, le valutazioni al riguardo dei giudici di merito non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione congrua e immune da manifeste illogicità (Sez. 5, n. 1816 del 20/09/2011, dep. 2012, Rv. 251714-01).

3.2. Alla luce di tanto, è infondato il secondo motivo, con cui i ricorrenti contestano la ricostruzione dei giudici di merito, assumendo che il corrispettivo della cessione d'azienda, pari a euro 115.000,00, sarebbe stato corrisposto mediante il soddisfacimento di debiti della fallita da parte della società cessionaria, della società subcessionaria e dell'amministratore unico, con effetto solutorio ex art. 1180 cod. civ., da compensare con il prezzo.

Secondo i giudici di merito, infatti, molti pagamenti non erano provati come riferibili a debiti della fallita, risultando relativi a obbligazioni della stessa società cessionaria e della società subcessionaria, ivi incluse quelle relative ai dipendenti della fallita trasferiti alla prima cessionaria. Inoltre, i pagamenti della società cessionaria, anche prendendo per buona l'intera prospettazione difensiva, erano comunque troppo bassi rispetto al prezzo di cessione, non idonei a ripianare il dovuto per il trasferimento dell'intera azienda. Quanto ai versamenti dell'amministratore unico, l'anteriorità rispetto alla cessione e, per alcune somme, la natura di ricapitalizzazione o versamenti in conto capitale, rendeva impossibile collegarli al corrispettivo della vendita.

Secondo il giudice d'appello, "è proprio sulla scorta della documentazione prodotta dal consulente della difesa che il Tribunale, con una minuziosa disamina delle allegazioni poste a disposizione, ha potuto escludere che le somme da esse evidenziate fossero riconducibili a debiti della fallita pagati dalla società cessionaria, dalla seconda cessionaria o dall'amministratore unico stesso, e eventualmente riconducibili idealmente, ma mai formalmente, in assenza di comprovate compensazioni, ad un pagamento in fatto della contropartita della cessione".

Non può, allora, attribuirsi rilevanza, ai fini dell'esclusione del reato, alla supposta "compensazione" con debiti sociali. La cessione era accompagnata da un corrispettivo pecuniario individuato nel contratto, non dalla promessa di adempiere ai debiti della cedente, e il pattuito corrispettivo non fu mai versato. Né viene dedotto il concordato mutamento della prestazione da ricevere da parte della fallita (pagamento dei suoi debiti, in luogo del versamento del corrispettivo pattuito).

Peraltro, come già evidenziato nel rigettare il primo motivo, la difesa non ha mai chiaramente dedotto "natura dei crediti e cifre" versate a estinzione dei debiti della fallita, limitandosi ad allegare genericamente tale dato.

Ciò senza considerare che, come gli stessi imputati evidenziano nel ricorso e come accertato sin dalla sentenza di primo grado, i debiti della fallita sarebbero stati onorati solo in minima parte dalla cessionaria. Si tratterebbe, infatti, comunque di un ammontare che, "anche qualora esteso alla intera deduzione difensiva che lo quantifica in euro 49.647,16, sarebbe in ogni caso più che dimezzato rispetto al corrispettivo della vendita", non valendo, pertanto, "a remunerare il trasferimento dell'intera azienda della fallita e a riparare la distrazione", essendo piuttosto correlati "alla selettiva esigenza della cessionaria stessa di proseguire determinati rapporti commerciali con taluni dei fornitori di cui in precedenza si era avvalsa la società" (così la sentenza di primo grado).

La fallita, dunque, restava, a tutto concedere, creditrice della residua somma pattuita; anche perché i pagamenti dedotti come effettuati da soggetti diversi dalla cessionaria, e dunque dall'amministratore unico e dalla società subcessionaria, non si vede come avrebbero potuto estinguere il controcredito vantato verso la stessa società cessionaria dalla fallita.

Infine, eventuali pagamenti fatti da soggetti riconducibili agli imputati non risultavano neppure esattamente quantificati: il mero richiamo alla consulenza tecnica di parte è, dunque, generico e inidoneo a palesare un difetto di motivazione, non essendo fondato su dati oggettivi che si assumono pretermessi e decisivi e, come tali, integranti travisamento per omissione.

3.3. La contestazione della sussistenza di "indici di fraudolenza" e della assenza di sinallagma, di cui al terzo motivo, con cui in estrema sintesi si reputa apodittica la qualificazione di fraudolenza dell'operazione e si lamenta che i giudici di merito abbiano trascurato il contesto conflittuale esistente tra i soci, nonché le iniziative tese al salvataggio dell'attività, è anch'essa infondata.

La Corte di appello, nel confermare le valutazioni del primo giudice, ha evidenziato plurimi elementi sintomatici della fraudolenza: l'alienazione dell'unico compendio aziendale in palese conflitto di interessi, in quanto a favore di una società riconducibile a uno degli imputati, posto che la società cessionaria "era saldamente in mano" al coimputato, che, oltre ad essere socio e figlio di altro socio ed amministratore della fallita, era munito di procura per operare in suo nome; l'assenza di qualsiasi azione per il recupero del corrispettivo pattuito; la contestuale esistenza di ingenti debiti già maturati al momento della cessione e rimasti a carico della fallita; il trasferimento immediato di personale e attrezzature alla newco, cui era seguita la fine dell'operatività della cedente.

La sentenza d'appello rimarca, inoltre, che "gli accertamenti della curatela" avevano "permesso di affermare che alla fine del 2017, in realtà, la situazione patrimoniale della società fosse gravata da debiti per € 588.269", mentre "all'esito della procedura fallimentare la massa dei debiti ammessi si rivelò pari ad € 422.644,96" e "tutte le voci del passivo fallimentare nel 2019, verso dipendenti e fornitori, risultarono antecedenti alla cessione di azienda, peraltro resa possibile solo grazie alla (illegittima) esclusione dei tre soci di minoranza, deliberata a maggio 2017 in assenza degli stessi e poi dichiarata nulla dal Tribunale Sez. Impresa"; sicché sarebbe palese, sempre per i giudici di merito, il "conseguente conflitto di interessi patente fra gli imputati e la società", avendo essi agito a proprio esclusivo vantaggio per il tramite della società cessionaria.

Come anzidetto, la giurisprudenza di legittimità considera l'operazione di cessione dell'azienda senza corrispettivo, o con corrispettivo meramente cartolare, come tipico indice di distrazione, anche quando la continuità aziendale sia proseguita nella newco, a maggior ragione in situazione di conflitto di interessi e, per giunta, di conflitto con parte dei soci: elemento questo addotto da parte ricorrente come "salvifico", ma che, a ben vedere, rende ancor più macroscopica l'acclarata (dai giudici di merito) situazione di conflitto di interessi.

3.4. Quanto detto dà conto dell'infondatezza anche della doglianza sull'elemento soggettivo e sull'asserita ragionevolezza ex ante dell'operazione, contestata con il quarto motivo, con cui la difesa nega, in definitiva, la sussistenza del dolo di distrazione, sostenendosi che gli imputati agirono per salvare l'attività imprenditoriale e onorare i debiti coi terzi.

Come detto, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione richiede il dolo generico: è sufficiente la consapevole volontà di realizzare un atto che sottragga i beni dal patrimonio sociale, con pregiudizio, anche potenziale, purché concreto nella sua pericolosità, per i creditori. Per la sua integrazione non è necessario che l'agente persegua finalità di profitto personale (che pure, nella specie, risultano congruamente motivate), né che abbia consapevolezza dello stato d'insolvenza, bastando quella di porre in essere una condotta idonea a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori.

La difesa non può, in definitiva, trasformare tale condotta in mero inadempimento civilistico richiamando presunti vantaggi per i soci: in mancanza di corrispettività, la cessione appare priva di giustificazione e rivela l'intento di sottrarre l'asset all'aggressione dei creditori, quand'anche per consentire la prosecuzione, sotto altra forma, dell'attività d'impresa.

In aderenza alle pronunce sopra citate, secondo cui il dolo si desume dall'insieme degli indici di fraudolenza riscontrati nella specie, quali il mancato incasso del prezzo, l'assenza di un corrispettivo reale per la fallita, la destinazione dell'asset a una società riconducibile al coimputato e la grave situazione debitoria nel cui ambito l'operazione fu compiuta, non si richiede un autonomo giudizio prognostico di convenienza, che, per giunta, i ricorrenti neppure spiegano in cosa consistesse.

Né la Corte di appello ha descritto una mera cessione o un mero inadempimento civilistico, avendo valorizzato il contesto di voluto depauperamento per le dette ragioni.

La motivazione della sentenza impugnata è, pertanto, conforme ai principi di diritto anche in relazione all'elemento soggettivo del delitto contestato.

3.5. Inammissibile, per genericità, è la censura relativa al capo 3, concernente il bonifico di euro 51.900,00, oggetto del quinto motivo di ricorso.

I ricorrenti lamentano l'omessa motivazione della sentenza d'appello, sostenendo che tale importo costituisca il rimborso di costi anticipati dalla cessionaria per la realizzazione di un dehors che sarebbe rientrato nell'oggetto della cessione d'azienda e, dunque, nel relativo prezzo.

Tale assunto non tiene conto della motivazione della sentenza d'appello e di quanto statuito prima ancora, in modo conforme, dal Tribunale e non adeguatamente contestato con l'appello dagli odierni imputati.

Secondo il Tribunale, la cessione d'azienda, per come emergente dal relativo contratto, aveva investito l'avviamento, valutato euro 20.000,00, e i beni e le attrezzature, per euro 95.000,00, senza che vi fosse alcuna menzione del dehors, peraltro non ancora realizzato al momento della cessione.

Al riguardo, partendo dalla deposizione del curatore, secondo cui nessuno si era insinuato per ottenere il pagamento del dehors e doveva quindi ritenersi che il lavoro per la sua realizzazione fosse stato pagato, la difesa degli imputati deduceva, in modo assertivo, che a

pagarlo dovesse essere stata necessariamente la società cessionaria, stante il versamento ad essa di euro 51.900,00: "Dunque il de hors è stato pagato, ma non direttamente dalla società, visto che questa ha versato la relativa somma alla società cessionaria. Evidentemente è stato pagato proprio dalla società cessionaria".

Anche la menzione, nell'appello, della relazione del consulente di parte, secondo cui la società cessionaria "aveva provveduto a versare alla società fornitrice un importo addirittura maggiore rispetto a quello bonificato dalla società per un ammontare complessivo di € 55.931,49", resta in sé inidonea, non confrontandosi con il dato, già evidenziato, dell'estraneità del de hors rispetto al contratto di cessione.

La difesa, limitandosi a ribadire che il de hors era stato considerato come bene facente parte dell'azienda ceduta alla società cessionaria e che, avendolo sostanzialmente acquistato e pagato, sarebbe stato corretto che la società ne sostenesse il costo, non contrasta il dato essenziale evidenziato sin dalla sentenza di primo grado, ossia che il de hors non era stato considerato nel contratto di cessione d'azienda e che, per giunta, sarebbe stato oggetto di asserito rimborso prima ancora della sua stessa cessione.

Ad ogni modo, anche la Corte territoriale ha disatteso tale ragionamento, ribadendo che nel contratto di cessione d'azienda non v'era traccia del costruendo de hors e che la cessionaria non aveva, comunque, pagato nulla per la sua cessione, sicché si era trattato di un esborso ingiustificato della fallita a favore della società cessionaria.

L'argomento difensivo è stato, pertanto, esplicitamente esaminato e disatteso in entrambi i gradi di merito, senza che parte ricorrente si sia confrontata appieno con la ratio delle decisioni, le quali hanno fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto, secondo cui la distrazione di somme è configurabile ogniquale volta si verifichi un trasferimento patrimoniale privo di giustificazione.

Anche su questo punto, dunque, la censura si risolve nella richiesta di una inammissibile rilettura del merito, senza confronto alcuno con le ragioni sottese alle decisioni dei giudici di merito.

- Infondato è il sesto motivo, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, anni 2 e mesi 4 di reclusione, lamentando che non siano state valorizzate circostanze emerse in istruttoria che, secondo la difesa, avrebbero imposto una pena più contenuta, tra cui l'interesse manifestato dagli imputati per le sorti della società, i loro investimenti di denaro e i finanziamenti complessivamente rilevanti, il numero contenuto dei fornitori insinuati al passivo e la collaborazione riscontrata dal curatore.

Sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; per analogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del

10/07/2018, Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi come semplicemente "adequata" al caso la decisione presa sulla base di taluni dei parametri normativi, non essendo tenuto ad esaminarli tutti.

La Corte di appello, al riguardo, ha considerato la gravità della condotta, evidenziando che la distrazione riguardava l'unico asset produttivo della società e che l'operazione era stata programmata per estromettere il gruppo di minoranza, con condotta gravemente decettiva e dolo intenso, rilevando altresì che la pena base era stata determinata in misura vicina al minimo edittale.

La motivazione, congrua, è conforme ai menzionati principi di diritto.

Nelle conclusioni, il ricorso lamenta inoltre la discrasia tra motivazione e dispositivo in relazione alla durata delle pene accessorie.

Tuttavia, è evidente che la motivazione, laddove parla della loro durata in anni due e mesi sei anziché in anni due e mesi quattro, come enunciato nel dispositivo, sia frutto di un mero errore materiale; di esso, non essendosi tradotto in errore del dispositivo, più favorevole agli imputati, va solo dato atto, essendo evidente che le pene accessorie debbano commisurarsi alla più favorevole durata indicata nel dispositivo, che non v'è ragione di ritenere errata.

- Con il settimo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 185 cod. pen. e dell'art. 74 cod. proc. pen., in relazione ai principi civilistici in tema di danno diretto del socio, per avere la Corte territoriale riconosciuto un danno risarcibile in capo ai soci di minoranza a fronte di un pregiudizio che, secondo la difesa, sarebbe solo riflesso, in quanto correlato alla perdita di utili, alla diminuzione di valore della partecipazione e, più in generale, al depauperamento del patrimonio sociale. Evidenziano, inoltre, che la sentenza d'appello aveva demandato alla sede civile la concreta valutazione del danno anche alla luce delle transazioni intervenute.

I ricorrenti muovono, tuttavia, da un presupposto non corretto, poiché la Corte territoriale ha ravvisato il danno diretto delle parti civili non già nel mero depauperamento del patrimonio sociale e nel conseguente riflesso sul valore delle partecipazioni, bensì nella loro ingiusta estromissione, in virtù del falso contestato al capo 2), dalla vita societaria, dalla decisione di cedere l'azienda e da ogni possibilità di controllo su tale operazione, rivelatasi poi distrattiva, e sugli ulteriori atti di gestione reputati esiziali per la fallita. In tale prospettiva, il riferimento agli effetti delle transazioni attiene soltanto alla concreta liquidazione del danno in sede civile e non vale a escludere la sussistenza dell'an debeatur.

La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, si sottrae, anche sotto tale profilo, alle censure proposte.

- Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate in dispositivo, avuto riguardo all'impegno difensivo espletato.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 6.000, oltre accessori di legge.

Così deciso in data [omissis].

Il Consigliere estensore — Il Presidente